

CIRCOLARE n. 67 del 15 maggio 2020

Prot. n. 560 AC/mr

**OGGETTO: Decreto Interministeriale n. 10 del 4 maggio 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Indennità per lavoratori danneggiati da virus COVID-19 e non coperti da altri interventi

Con il Decreto Interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto in attuazione dell'art. 44 del d.l. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 che ha previsto misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

All'art. 2 del decreto in commento si individuano, quindi, come destinatari di un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro che non concorre a formare reddito da lavoro, per le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all'art. 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva nonché iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I percettori di tale indennità alla data di presentazione della domanda:

- non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente;
- non essere titolari di pensione.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura del testo in allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato 1

<b>Circolari correlate</b>	<b>Collegamenti esterni</b>	<b>Parole chiave</b>
Circolare FIPE n. 26/2020	<a href="https://www.lavoro.gov.it/">https://www.lavoro.gov.it/</a>	Indennità; lavoratori autonomi;
Circolare FIPE n. 27/2020		cura italia
Circolare FIPE n. 30/2020		
Circolare FIPE n. 32/2020		
Circolare FIPE n. 34/2020		
Circolare FIPE n. 39/2020		
Circolare FIPE n. 40/2020		
Circolare FIPE n. 42/2020		
Circolare FIPE n. 44/2020		
Circolare FIPE n. 45/2020		
Circolare FIPE n. 48/2020		
Circolare FIPE n. 51/2020		
Circolare FIPE n. 55/2020		
Circolare FIPE n. 63/2020		
Circolare FIPE n. 65/2020		
Circolare FIPE n. 66/2020		